

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 novembre 1995

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA AGNELLA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85031

N. 143

DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504.

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; la sentenza di condanna comporta la revoca della licenza nonché l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di 5 anni.

8. Gli oli minerali assoggettati ad accisa devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo gli oli minerali trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del presente articolo ed i gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.

9. Il trasferimento di oli minerali assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato dallo speditore e confermato all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione, anche a mezzo fax, agli uffici tecnici di finanza nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi interessati alla movimentazione.

(*) Il riferimento al D.L. n. 745/1970 riguarda il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Art. 26.

[Art. 1 D.L. n. 46/1976 - Art. 10 D.L. n. 15/1977 (*) -
Artt. 3 e 17 D.L. n. 331/1993]

Disposizioni particolari per il gas metano

1. È sottoposto ad accisa il gas metano (codice NC 2711 29 00) destinato all'autotrazione ed alla combustione per usi civili e per usi industriali (1).

2. Ai fini della tassazione si considerano metano anche le miscele con aria o con altri gas nelle quali il metano puro è presente in misura non inferiore al 70 per cento, in volume. Per le miscele gassose contenenti metano puro in misura inferiore al 70 per cento, in volume, l'imposta si applica sul contenuto di metano, fermo restando l'applicazione dell'art. 21, comma 5, quando ne ricorrano i presupposti. Per le miscele di gas metano con aria o con altri gas, ottenute nelle officine del gas di città, l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas metano originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati nelle miscele. Per il gas metano ottenuto nelle officine del gas di città od in altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta.

3. Non è sottoposto ad accisa il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore.

4. L'accisa è dovuta dai soggetti, esercenti impianti di estrazione, di produzione o di reti di metanodotti, che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori.

5. Gli impianti di cui al comma 4 sono gestiti in regime di deposito fiscale.

6. Per il gas metano confezionato in bombole o in qualsiasi altro tipo di contenitore di provenienza da Paesi terzi o da Paesi comunitari l'accisa è dovuta dall'importatore o dall'acquirente.

7. I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa devono prestare una cauzione pari al 5 per cento dell'accisa dovuta per il quantitativo massimo di metano presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti a tassazione in un mese.

8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta. Le dichiarazioni, relative ad ogni bimestre solare, devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese successivo al bimestre cui si riferiscono. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento dell'accisa.

(1) Devono considerarsi compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas metano negli esercizi di ristorazione e nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, e nella produzione di acqua calda, di altri vettori termici e/o di calore non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa ma per la cessione a terzi per usi civili. Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano nel settore alberghiero, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate nell'art. 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili, e gli impieghi in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole. Le disposizioni di cui sopra valgono anche per la tassazione del gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali.

(*) Il riferimento al D.L. n. 15/1977 riguarda il decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito dalla legge 7 aprile 1977, n. 102.

Capo III

ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE

Sezione I

Disposizioni di carattere generale

Art. 27.

(Art. 1 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 1, 4 e 26 D.L. n. 331/1993)

Ambito applicativo ed esenzioni

1. Sono sottoposti ad accisa la birra, il vino, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l'alcole etilico (1).

2. I prodotti di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, e dall'art. 38, comma 1, sono ottenuti in impianti di lavorazione gestiti in regime di deposito fiscale. Può essere autorizzata la produzione in impianti diversi dai depositi fiscali sempreché vengano utilizzati prodotti ad imposta assoluta e l'accisa complessiva pagata sui componenti non sia inferiore a quella dovuta sul prodotto derivante dalla loro miscela. La preparazione, da parte di un privato, di prodotti alcolici, destinati all'uso esclusivo dello stesso privato, dei suoi familiari e dei suoi ospiti, con impiego di alcole ad imposta assoluta, non è soggetta ad autorizzazione a condizione che i prodotti ottenuti non formino oggetto di alcuna attività di vendita.

dell'alcole impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcolici, e successive modificazioni;

g) il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

h) il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, contenente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti, all'imposta di consumo sull'energia elettrica, e successive modificazioni;

i) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, e le successive modificazioni di cui al decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1387, alla legge 31 ottobre 1966, n. 940, al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, alla legge 17 luglio 1975, n. 391, alla legge 27 aprile 1981, n. 160, al decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, concernenti modificazioni all'imposta sul consumo dell'energia elettrica;

l) il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1167 e legge 11 giugno 1959, n. 405, concernenti l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie resi liquidi con la compressione;

m) il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali, e successive modificazioni;

n) la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, contenente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi;

o) il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, contenente norme in materia di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, e successive modificazioni;

p) il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, contenenti disposizioni per l'imposta di consumo sul gas metano, e successive modificazioni;

q) la legge 2 agosto 1982, n. 513, concernente, fra l'altro, la disciplina fiscale delle miscele di idrocarburi e dei liquidi combustibili ottenuti dal trattamento dei rifiuti industriali o urbani;

r) le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI

Visto, il Ministro delle finanze
FANTOZZI

ALLEGATO I

ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO.

OLI MINERALI

Benzina: lire 1.111.490 per mille litri;

Benzina senza piombo: lire 1.003.480 per mille litri;

Petrolio lampante o cherosene:

usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 415.990 per mille litri;

Oli da gas o gasolio:

usato come carburante: lire 747.470 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per mille litri;

Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg. (1);

Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg.

Gas di petrolio liquefatti:

usato come carburante: lire 591.640 per mille kg.;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per mille kg.;

Gas metano:

per autotrazione: lire zero;

per combustione per usi industriali: lire 20 al mc.;

per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc.;

b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc.;

c) per altri usi civili lire 332 al mc.;

per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 74 al mc.;

b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.

ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE

Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato;

Vino: lire zero;

Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire zero;

Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro;

Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro (2).

ENERGIA ELETTRICA

Per ogni kWh di energia impiegata (3):

per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10 per ogni kWh;

per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile.

IMPOSIZIONI DIVERSE

Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg.

Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.

(1) L'aliquota di lire 90.000 per mille kg si riferisce agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle

Tuttavia; nel caso di più violazioni alle disposizioni di cui ai precedenti commi, commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata, tenuto conto delle circostanze dei fatti e della personalità dell'autore delle violazioni, in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del quindici per cento per ogni violazione successiva alla prima».

«Art. 16. — Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza procedono di iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili all'accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali nonché dei reati conseguenti.

Ai fini di cui al precedente comma essi possono:

procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche anche in tempo di notte nei locali adibiti a uffici e negli stabilimenti;

invitare i responsabili di imposta, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi alla lavorazione, trasporto, deposito, od uso dei prodotti petroliferi;

richiedere, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, ad aziende ed istituti di credito o all'Amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, quando vi è fondato sospetto di reati attinenti al settore impositivo degli oli minerali;

procedere per delegazione del giudice, in deroga al disposto dall'ultimo comma dell'art. 340 del codice di procedura penale al temporaneo sequestro degli atti indicati nel secondo comma dello stesso art. 340;

richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini, depositati presso i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali».

«Art. 17. — I prodotti di cui all'art. 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, sono assoggettati ai vincoli di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e devono circolare con apposito documento di accompagnamento.

Chiunque sottrae i prodotti indicati nel precedente comma ai vincoli di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è punito con la pena pecuniaria da lire 2 milioni a lire 10 milioni. Se l'inosservanza riguarda un quantitativo di prodotto superiore ad una tonnellata ma non superiore a dieci tonnellate, si applica la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da lire un milione a lire cinque milioni: se il quantitativo di prodotto è superiore a dieci tonnellate, si applica la reclusione da uno a cinque anni e la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

Le stesse pene si applicano a chiunque trasporti o fa trasportare i prodotti indicati nel primo comma senza il documento di accompagnamento in esso prescritto o con documento falso, alterato o contenente indicazioni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione del documento di accompagnamento di cui al primo comma sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*; l'inosservanza delle disposizioni contenute nel predetto decreto è punita con la pena pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni».

Note all'allegato I:

— Il provvedimento del comitato interministeriale dei prezzi n. 37 del 26 giugno 1986, recante «Metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 1986.

— Il testo dell'art. 1 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, è il seguente:

«Art. 1. — *Sfera territoriale di applicazione.* - (Art. 3, legge n. 646/1950; articolo unico, legge n. 13/1955; art. 1, legge n. 105/1955; articolo unico, legge n. 760/1956; articolo unico, legge n. 2523/1952). Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania,

Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del

comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

(Art. 3, comma 2, legge n. 646/1950; art. 8, legge n. 634/1957). Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

(Articolo unico, legge n. 2523/1952; art. 1, comma 2, legge n. 853/1971). Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo.

— Il testo dell'art. 11, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 1990, n. 103, è il seguente:

«Art. 11 (*Disposizioni fiscali*). — Alle nuove imprese che si insediano nei territori indicati nell'art. 1 e che rientrano nei criteri e nelle localizzazioni che a tal fine sono disposti nel piano di cui all'art. 5 è concessa, osservati i limiti previsti dal comma 5 del predetto art. 5, l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi, nonché, per lo stesso periodo di tempo, la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Per le imprese già esistenti nei detti territori alla data del 18 luglio 1987 l'esenzione e la riduzione di imposta sono accordate per il reddito derivante dalla ricostruzione, dalla riattivazione, dall'ampliamento o dalla trasformazione delle strutture produttive. Le agevolazioni previste dal presente comma decorrono dall'inizio di entrata in funzione delle strutture produttive».

DOMENICO CORTESANI, direttore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecc

—
seguer

«
alla ric
delle a
indivis
settem
novem
dei me
compli
per il
ciascu
lire 51

2.
progra
«fond
provin
Brescia
di luglio
present
9, con
econon
ove da

Nota a

—

1988, v

95G057